

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 329-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge — nel testo modificato per l'accoglimento degli emendamenti presentati dal Governo e che riproducono le modifiche già apportate al provvedimento nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati — riguarda la ratifica di un Accordo internazionale di rilevante importanza. Si tratta, infatti di una soddisfacente regolamentazione su scala internazionale della disciplina giuridica per la concessione e la tutela dei brevetti dei « modelli o disegni industriali », di particolare interesse per il nostro Paese che potrà usufruire di una protezione più accurata della sua produzione industriale con riflessi positivi anche sotto il profilo della esportazione.

Va segnalato, peraltro, che si tratta di materia in qualche misura complessa, tant'è

che l'itinerario degli accordi è stato assai lungo e accidentato. Non mette conto, in questa sede, di proporre un'analitica descrizione della normativa convenzionale, peraltro chiaramente illustrata nell'ampia e approfondita relazione governativa che accompagna il disegno di legge. È sufficiente chiarire che il testo attuale dell'Accordo, insieme con il corollario dell'Atto aggiuntivo di Stoccolma, rappresenta, dal punto di vista nazionale, un'acquisizione assai più adeguata rispetto all'originale Convenzione del 1925, non a caso mai ratificata dall'Italia.

Per questi motivi la Commissione affari esteri propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione;

b) Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 9 dell'Atto di Stoccolma.

Art. 3.

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'arti-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto di Stoccolma.

Art. 3.

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'ar-

(Segue: *Testo del Governo*)

colo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'Accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto Accordo, è un altro Paese;

2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'Amministrazione italiana;

3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni;

4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione degli Atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti Atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

titolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.